

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sez. nona**

In persona del Giudice Dr. Tommaso Marvasi ha emesso la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. omissis del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014 vertente

TRA

SOCIETÀ S.A.S e FIDEIUSSORI

BANCA

ATTORI

CONVENUTA

CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti costituite concludevano come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 25 febbraio 2014 la SOCIETÀ S.A.S e FIDEIUSSORI in proprio hanno convocato in giudizio BANCA esponendo che la Banca aveva applicato condizioni non concordate e indebite e interessi usurari al rapporto di conto corrente n. omissis intrattenuto dalla SOCIETÀ S.A.S, per il quale i signori FIDEIUSSORI erano fideiussori, in questo modo ottenendo somme non dovute, come accertato con la consulenza tecnica contabile di parte prodotta. Per cui hanno chiesto la rideterminazione del credito secondo criteri legali e il risarcimento dei danni, nonché la liberazione dei fideiussori essendo il loro impegno invalido ex art. 1956 cod. civ. perché riferito a obbligazione futura.

Si è costituita in giudizio la SOCIETÀ DI GESTIONE CREDITI, quale mandataria di BANCA, opponendo di avere applicato le condizioni concordate tra le parti e che, peraltro, le doglianze attoree erano del tutto generiche e chiedendone il rigetto.

Con la prima memoria ex art. 183 n.6 cpc gli attori hanno precisato la loro domanda, tra l'altro indicando le modalità e i trimestri per i quali ritengono applicati interessi usurari o comunque invalidi.

Con ordinanza del 30.6.2015 il Giudice ha ammesso la chiesta ctu contabile, nominando consulente la dott.ssa omissis. All'udienza del 17.11.2015 il ctu ha accettato l'incarico sul seguente quesito: "Accerti il ctu, esaminati gli atti, l'esatto ammontare del saldo contabile del c/c rilevando ed escludendo eventuali applicazioni di interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto non pattuite e eventuale superamento del tasso soglia". A seguito di espressa richiesta di chiarimenti del CtU, il Giudice ha precisato il quesito indicando che per gli interessi anatocistici vada applicata la delibera del CICR del 9.2.2000 essendo il rapporto successivo e che con riguardo ai criteri generali occorre operare riferimento alle Istruzioni della Banca d'Italia ed escludere qualsiasi interesse per i trimestri in cui risultino applicati interessi usurari.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Marvasi n. 6388 del 27 marzo 2018

Acquisita la relazione peritale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30 maggio 2017 sulle conclusioni delle parti rassegnate come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'esito della consulenza tecnica di ufficio ha escluso che al rapporto siano stati applicati interessi usurari o ultralegali ovvero comunque non convenuti, come pure ha ritenuto corretta la capitalizzazione trimestrale degli interessi e ha indicato il saldo contabile del rapporto n. omissis al 31.12.2013 essere pari a €.51.506,72, come risultante dall'estratto conto bancario.

In particolare la ctu ha accertato che il contratto di conto corrente prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia passivi che attivi, con applicazione del criterio di reciprocità che, secondo la Delibera CICR del 9.2.2000, è condizione necessaria per la loro validità. Infatti l'art.7 delle condizioni generali del contratto relativo all'apertura del conto corrente n. omissis (ora n. omissis) prevede che *"i rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente alla fine di ogni trimestre solare e con le medesime scadenze periodiche vengono liquidati e capitalizzati gli interessi creditori e debitori, al netto delle ritenute fiscali ove applicabili"*.

Il ctu ha pure accertato che gli interessi praticati non sono usurari, applicando i criteri indicati dalle Istruzioni della Banca d'Italia.

Le parti non hanno contestato i calcoli e le deduzioni della consulente, ma gli attori hanno ritenuto non corretti i criteri utilizzati. In particolare hanno rilevato, nella comparsa conclusionale, che le Istruzioni della Banca d'Italia sono fonte priva di qualsiasi valore normativo e che nel caso in esame forniscono criteri errati perché escludono, nel calcolo del TEGM, la Commissione di massimo scoperto (Cms) che deve essere invece considerata, come previsto dall'art.2 bis del decreto legge n.185/2008, convertito dalla legge 28.1.2009 n.2, e come confermato da giurisprudenza anche di legittimità (Cass. n.12028 del 19.2.2010 prevede che *"in tema di usura, ai fini della valutazione dell'eventuale carattere usurario del tasso effettivo globale (TEG) di interesse praticato da un istituto di credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile"*).

Per queste ragioni gli attori hanno anche formulato, nella comparsa conclusionale, espressa istanza ex art.177 cpc chiedendo di *"rimettere la causa in istruttoria, ordinando al ctu di effettuare i ricalcoli ai sensi dell'art.2 della L.108/96 e art.644 cp"*.

Occorre tuttavia rilevare che, all'epoca in cui è sorto il rapporto di conto corrente in oggetto, la Cms, pur essendo pacificamente ammessa, non era compresa nel calcolo del TEGM: per cui considerarla ai fini del calcolo dell'usura, per aggiungerla al tasso praticato dalla Banca ai fini del confronto con il tasso soglia previsto per legge, vorrebbe dire operare un confronto tra grandezze non omogenee, ovvero, appunto, tra il tasso soglia determinato senza comprenderci la Cms e il tasso praticato dalla banca nel quale gli attori chiedono di includerla.

In proposito le Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, dopo la legge n.2/2009 (legge che, appunto, ha definitivamente ammesso la legittimità dell'addebito della cms, seppure nei limiti in cui il corrispettivo per la messa a disposizione delle somme risulti predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto, in misura omnicomprensiva proporzionata all'importo ed alla durata dell'affidamento richiesto) stabiliscono che *"fino al 31.12.2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell'art. 2 comma IV della L 108/96, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia e dell'UIC pubblicate rispettivamente nella GU n. 74 del 29.03.2006 e n.102 del 4.05.2006"*.

Ne deriva che la Cms deve ritenersi esclusa dal calcolo del tasso soglia non solamente sino al 31.12.2009, ma anche in seguito e fino alla concreta attuazione della suddetta legge n.2/2009. Del resto questa legge ha confermato come l'autonomia contrattuale delle parti, ex art.1322 cod.civ., consente di concordare il pagamento di simile commissione, corrispettivo di un onere effettivamente gravante sulla Banca.

Anche la Suprema Corte ha confermato che, ai fini della verifica dell'usura, non deve tenersi conto della Cms applicata dalla banca fino al 31 dicembre 2009, essendo tenuto il giudice a procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della remunerazione bancaria, per pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario (Cass.Sez.I, n. 12965 del 22.06.2016). Confermando, quindi, che la Cms non può essere considerata, nella determinazione del TEGM, fino a che la stessa è stata esclusa dal calcolo del tasso di interesse che vale quale soglia antiusura. Situazione durata, appunto, fino all'approvazione e alla successiva applicazione concreta della suddette legge n.2 del 2009.

E' dunque del tutto corretto che, fino al 31.12.2009, il TEGM ai fini della verifica dell'usura sia determinato senza includerci la Cms. Mentre per il periodo successivo sarà corretto comprenderla, solamente se già sia stata considerata nel calcolo del tasso soglia antiusura, dovendo tale verifica appunto avvenire tra grandezze omogenee.

La Cassazione ha confermato che la disposizione dettata dall'articolo 2 bis comma secondo, del DL n. 185/2008, che attribuisce rilevanza, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 c.c., dell'articolo 644 c.p. e della L. n. 108/1996 articoli 2 e 3, agli interessi, alle commissioni e alle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, ha carattere non già interpretativo ma innovativo e non trova applicazione ai rapporti esauriti in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione (Cass. n.27770 del 2016). In riferimento alle epoche precedenti, la determinazione del TEGM, ai fini della valutazione del carattere usurario degli interessi applicati, deve aver luogo senza tener conto della commissione di massimo scoperto.

A parte quanto dedotto sopra, in nessun modo gli attori hanno indicato e provato, con precisi calcoli numerici o altrimenti, che la considerazione della Cms, nel TEGM applicato dalla Banca in alcuno dei periodi considerati, lo avrebbe portato a superare il limite del tasso soglia antiusura. Al contrario, dai calcoli effettuati dalla CTU, riportati nella sua relazione e non contestati, e considerato il valore della Cms applicata risultante dagli atti, emergono indizi utili a negare che anche questa eventuale inclusione potrebbe portare il TEGM della Banca a violare questo limite.

Gli attori insistono nel negare alcuna rilevanza alle Istruzioni della Banca d'Italia e nell'operare riferimento alla consulenza di parte da loro prodotta, opponendola alla ctu.

Tuttavia, seppure è pacifico che le Istruzioni della Banca d'Italia non costituiscano fonte normativa, in nessun modo gli attori indicano precise normative che siano in contrasto con i principi indicati nelle Istruzioni e applicati dalla ctu. Né evidenziano le ragioni in forza delle quali possano ritenersi preferibili e conformi a diritto i criteri utilizzati nella ctp prodotta.

Si conclude per il rigetto delle domande attrici e la conferma del saldo contabile come risultante dagli estratti conto bancari alla data del 31.12.2013, conformemente a quanto ritenuto dalla ctu.

Infondata è l'eccezione di nullità delle fideiussioni per pretesa violazione dell'art.1956 cod.civ., considerato che alla data di firma della fideiussione (fine maggio 2011) la Sas era già esposta per un debito di poco inferiore a quello definitivo (il passivo del conto corrente

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Marvasi n. 6388 del 27 marzo 2018

era superiore a euro 35mila) e non risultando in atti elementi idonei affinché la Banca potesse ritenere, successivamente al maggio 2011, che la situazione della correntista era peggiorata ed era tale da non consentirle il pagamento dello scoperto bancario. Peraltro i fideiussori si sono impegnati a coprire un debito fino a € 71mila, ovvero superiore al debito finale.

Si rigettano le domande tutte proposte dagli attori. Spese secondo soccombenza, liquidate in dispositivo.

P Q M

Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento n. *omissis*/2014 così, dispone:

1) Rigetta le domande tutte presentate SOCIETÀ S.A.S e FIDEIUSSORI relative al conto corrente n. *omissis* intrattenuto dalla SOCIETÀ S.A.S con BANCA;

2) condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in E. 300,00 per spese vive ed € 4.000,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa e oltre alle spese per la ctu poste definitivamente a loro carico.

Così deciso in Roma il 2.3.2018

Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy

EX PARTE CREDITORIS